



La definizione di 'luoghi di lavoro' ex D. Lgs. 81 del 2008.

La chiara comprensione della nozione di 'luogo di lavoro' secondo la normativa italiana in tema di Health & Safety consente di definire in modo piuttosto netto le responsabilità del datore di lavoro, del datore di lavoro committente, degli appaltatori, sub appaltatori e di altre importanti figure della sicurezza sul lavoro.

Parte II

1. I luoghi di lavoro in senso più ampio

Per quanto attiene agli orientamenti giurisprudenziali di legittimità relativi alla corretta interpretazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 62 del d. lgs. 81/08 si osserva quanto segue.

Secondo la Suprema Corte per "ambiente di lavoro" si deve intendere **«tutto il luogo o lo spazio in cui l'attività lavorativa si sviluppa ed in cui coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione»** (Cass. Pen. Sez. IV, 27 giugno 2013, n. 28167). Inoltre, come osservato dalla dottrina, la giurisprudenza di legittimità, già molto prima dell'emanazione del d. lgs. 81/08, definiva "ambiente di lavoro" «quello che circonda il lavoratore in tutta la fase in cui si svolge l'attività lavorativa, compresi i luoghi in cui i lavoratori devono recarsi per incombenze di qualsiasi natura (Cass. pen. sez. IV del 25 novembre 1961 e del 6 novembre 1980, Terenziani)» (R. Dubini, op. cit.).

La definizione di luogo di lavoro contenuta nelle sentenze della cassazione

2. I luoghi di lavoro in funzione dei poteri decisionali

Inoltre, il Supremo Collegio si è più volte soffermato sulla definizione di "luogo di lavoro" precisando quanto segue:

Sono luoghi di lavoro in generale quelli in cui si reca un lavoratore per attività attinenti a quelle che svolge.





(i) «ai fini delle norme di prevenzione degli infortuni» il luogo di lavoro è individuato «nel complesso dei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa, e quindi non solo nel cantiere o nello stabilimento in cui usualmente si svolge la specifica attività d'impresa, **ma in qualsiasi altro luogo ove il lavoratore debba recarsi per esplicitare le incombenze affidategli**» (Cass. Pen. Sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 19553);

(ii) va inteso come “luogo di lavoro”, pertanto, «condizionante l'obbligo dell'attuazione delle misure antinfortunistiche [...] non solo il cantiere bensì anche ogni luogo necessario in cui i lavoratori siano **costretti a recarsi per incombenze varie inerenti all'attività che si svolge** nel cantiere» (Cass. Pen. Sez. IV, 19 maggio 2011, n. 28780);

(iii) «Per luogo di lavoro deve intendersi qualsiasi luogo al quale il lavoratore possa accedere, anche a prescindere dalle specifiche incombenze affidatigli» (Cass. Pen. Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 36267);

(iv) «Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra **ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro**, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa.» (Cass. Pen., Sez. IV, 27 novembre 2013, n. 2343);

(v) «a mente dell'art. 62 d.lgs. n. 81/2008, si intendono per “luoghi di lavoro” i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, **nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro** [...]»

Ebbene «proprio ai fini della individuazione dei soggetti gravati da obblighi prevenzionistici, la identificazione di uno spazio quale luogo di lavoro non può prescindere dalla identificazione del plesso organizzativo al quale lo spazio in questione accede.» Detto assunto «Lo si ricava dalla definizione testé riportata, laddove prevede un collegamento di ordine spaziale (“all'interno dell'azienda ...”) o almeno pertinenziale tra l'azienda o l'unità produttiva e il luogo di lavoro. E lo implica la logica stessa della normativa prevenzionistica, che attribuisce obblighi securitari a colui che è titolare di poteri organizzativi e decisionali che trovano nei luoghi di lavoro l'ambito spaziale e funzionale di estrinsecazione. Lo stesso Titolo II elenca gli obblighi che il datore di lavoro deve osservare rispetto ai “propri” luoghi di lavoro.» Partendo da dette premesse, la Cassazione ritiene sia necessario puntualizzare che **«proprio ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro** (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013 - dep. 20/01/2014, S. e altro, Rv. 258435; Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011 - dep. 19/07/2011, Tessari e altro, Rv. 250760). In particolare, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover transitare, se tuttavia il transito é necessario per provvedere alle incombenze loro affidate. In tal senso già ha avuto modo di esprimersi questa Corte, allorquando ha formulato il principio per il quale nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. Nell'occasione si trattava di infortunio verificatosi su una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere (Sez. 4, n. 28780 del 19/05/2011 - dep. 19/07/2011, Tessari e altro, Rv.





250760).

Per contro [...] non può parlarsi di luogo di lavoro (da preferirsi in questo caso alla locuzione utilizzata dalla Corte di Appello di “ambiente di lavoro”) solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che è anche prestatore d'opera in favore di taluno, vi si trovi a transitare. Va ribadita la stretta correlazione che esiste tra la nozione di “luogo di lavoro” e la specifica organizzazione imprenditoriale alla quale questo accede in funzione servente; correlazione che deriva dalla **necessità che si tratti di ambito spazio-funzionale sul quale possano e debbano estendersi i poteri decisionali del vertice della compagine.**» (Cass. Pen, Sez IV, 9 ottobre 2015, n. 40721).

Roberto Scavizzi

Avvocato e docente universitario

ViStra HSE department's legal counsel.

Per info ed approfondimenti, [CONTATTACI](#)

VISTRA srl

Sede di Udine

Via Nazionale, 130/C 33010 Tavagnacco
tel. +39 0432 299686 | +39 393 9315993

